A. V F I Cap. I. II. N 6.

Al Nobil Uomo

Mons. Cont.e Giovanni Gozzadini

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

10.1.5.20

# DELLA NECESSITÀ

## DELL' INSEGNAMENTO

# DEL DIRITTO COMMERCIALE

Lezione di Prolusione letta ai suoi Uditori
dall' Avv. Tito Masi il 7 Novembre 1855.

BIBLIOTECA GOZZADINI

BOLOGNA

TIPOGRAFIA SASSI NELLE SPADERIE.

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

I bisogni del commercio hanno dato origine alle consuetudini e alle contrattazioni che gli sono peculiari; la necessità di determinare queste consuetudini, e di assicurare l' adempimento di tali contrattazioni, ha data origine alla pedissequa legislazione commerciale.

Ella come ogni altra parte della umana sapienza ha avuti i suoi progressi; ma siccome noi non possiamo seguitarla che fino all'epoca in cui fu pubblicato il Codice di Commercio Francese, che noi pure governa, così siamo ben lungi dallo scorgere in lei quel grado di perfezione, che abbia uguagliato il meraviglioso svolgersi del commercio e dell' industria.

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

Il commercio e l' industria si sono mossi e si muovono con una rapidità che pare elettrica; e la legislazione non può rimanere estranea ai nuovi rapporti commerciali e industriali che deve regolare; quindi è agevole vedere, come ella già da gran tempo accresciuta d' importanza e di dignità, sia destinata a divenire uno dei rami più cospicui della scienza del diritto.

Ma per ciò stesso', e a più forte ragione, male si avviserebbe colui che credesse sedere maestro di diritto commerciale, studiando il solo Codice di Commercio, il quale quantunque commendevole in molte parti, non è però senza difetti, ed è manchevole di molte materie sostanzialissime.

I suoi difetti e le sue ommissioni produrrebbero gli stessi inconvenienti in un Codice la cui applicazione fosse affidata a magistrati abituati dalla loro giovinezza allo studio delle leggi; usati a considerarle nel loro insieme; e a cercare nelle opere dei giureconsulti o nei monumenti della giurisprudenza, tutto ciò che possa supplire o al difetto o al silenzio del Legislatore. Ma la legislazione civile stessa, che vuolsi da taluni essere il supplemento naturale del Codice di Commercio, il più delle volte nulla presenta neppur essa, che regoli la maggior parte delle materie ommesse nel Codice; e quelle disposizioni



che sembrano avere con esse qualche analogìa, il più delle volte non stanno in armonìa cogli usi e coi bisogni del commercio.

Ma quanti maggiori mali non danno a temere i difetti e le ommissioni del Codice, quando l' applicazione di esso è affidata a uomini, dai quali non si esige alcuno studio delle leggi civili, nè alcuna pratica di affari contenziosi?

I Tribunali di Commercio sono composti in generale di uomini forniti più d' integrità che di sapere, più esperti dell' andamento pratico degli affari, che del diritto che dee reggerli, e ciononostante decidono di cause della più grande importanza, sciolgono quistioni della più alta difficoltà, atta a mettere in imbarazzo perfino la sapienza dei Tribunali supremi dello Stato; ciononostante le materie sulle quali debbono pronunciare i loro giudizi, sono alle volte più intricate di quelle che occupano i Tribunali ordinari.

Il riflesso che dove più folte sono le popolazioni, maggiori i bisogni, più addensati i traffici, ivi sieno più frequenti e più acri le contestazioni litigiose commerciali, ha suggerito ai nostri legislatori di stanziare nelle città più commercianti dello Stato, dei Tribunali di Commercio esistenti, a dir così, per se soli, e unicamente competenti pel contenzioso commerciale.

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

Praticamente questo è un vantaggio sensibilissimo, avvegnachè con tale sistemazione, si evita di sopraccaricare di troppo l' amministrazione giudiziaria civile; e si provvede con maggiore rapidità al disbrigo delle cause commerciali. Gli atti pertinenti al traffico sono di una vita agitatissima, sparsa, e continua; sicchè ove negli inciampi eventuali, e nelle insorte controversie private, il potere giudicante non fosse altrettanto solerte e soccorrevole, i migliori elementi dei negozi commerciali andrebbero colti di paralisìa. Locré adduce all' incirca nel suo Spirito del Codice, le stesse ragioni, per giustificare la separata giurisdizione dei Tribunali di Commercio.

Non potendo però i nostri legislatori consigliarsi a comporre i Tribunali Commerciali di soli uomini addetti al commercio, coi quali, per quanto si vogliano probi ed intelligenti, sarebbe stato il medesimo che sostituire una pratica gretta, e un ordinario buon senso, alla finezza dell' analisi giudiziale, e alle multiformi cognizioni del diritto; nè potendo consigliarsi, toccando l' estremo contrario, a comporli di soli giureconsulti, perchè non è supponibile che questi sieno per modo addentrati nelle economie commerciali, da conoscerne le sinuosità, i risalti,



i maneggi di pratica, immaginarono una composizione mista dei primi e dei secondi, sicchè ugualmente ammessi alla libera discussione di collegialità, il commercio come arte pratica illuminasse il diritto, e il diritto come scienza, riflettesse la sua luce sull' arte.

La necessità però di questa peculiare legislazione, che come dicemmo, è chiamata dal rapido svolgersi del commercio e dell' industria a salire ad un grado d' importanza e di dignità rilevantissima; la necessità di questa giudicatura eccezionale, mista di giureconsulti e di commercianti, reclamano insieme un soccorso dallo insegnamento. Egli è l' unica fonte da cui il legislatore possa attignere gli elementi atti a svolgere un diritto costituendo pedissequo al rapido movimento delle economie commerciali; perchè la scienza ha sempre questa duplice missione, di analizzare dottrinalmente il già fatto, e di rilevare rispettosamente quanto si potrebbe fare. Egli è l' unica fonte da cui la giudicatura possa attignere il rimedio alle manchevolezze e alle imperfezioni del diritto costituito.

La gioventù studiosa della giurisprudenza può solo da esso attignere l' istruzione, i cui benefici effetti si facciano sentire in progresso, fornendo al Foro e alle Magistrature uomini

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

adatti alla gravezza e all'importanza dell' officio; la gioventù dedicata al commercio può solo da esso attignere quelle nozioni, che utili al retto andamento de' proprii affari, sono poi indispensabili nei Tribunali Commerciali ai quali saranno un giorno chiamati.

Queste verità persuasero l' instituzione del pubblico insegnamento del diritto commerciale in Francia fino dal 1809, che fu affidato a quel chiaro ingegno di Pardessus, lume e maestro della scienza, e indi a poco quasi tutte le più distinte Università d' Europa ne andarono fornite.

Finora fu da taluni considerata la legge commerciale, unicamente come una eccezione alla legge civile, che doveva subentrare ed essere applicata tostochè la prima non contenesse una speciale disposizione. E fu per avventura questo gravissimo errore, che fece loro parere questa parte del diritto di così lieve importanza, da non meritare l' onore di un peculiare pubblico insegnamento, bastando lo studio della giurisprudenza civile, a supplire alle provvidenze cui è invocata la seconda, sicchè questa, possa comodamente, e senza lacuna, in un ben regolato ordinamento di studii legali, pretermettersi.

Ma l' errore fu dileguato di recente da dotti scrittori francesi, cui fece eco la dotta Germania;



e per verità i contratti commerciali rivestono nella massima parte una natura speciale, e sono destinati a regolare rapporti talmente diversi, da quelli retti dal diritto civile, che il volere scorgere fra essi una forzata analogìa, e applicare i principii del diritto civile ai contratti e agli affari commerciali, condurrebbe molte volte a conseguenze respinte, come assurde, dalla pratica e dalla necessità del commercio.

Insegnava testè il dottissimo Barone Antonio Profumo Presidente del Tribunale di Commercio di Genova, che il vero diritto sussidiario commerciale, nel silenzio della legge, consiste nelle consuetudini.

Il diritto non è una creazione arbitraria dell' uomo, egli è insito alla coscienza, ed ove lo sviluppo non ne sia inceppato, tende sempre a manifestarsi mediante la consuetudine. Se ciò è vero in tutte le parti del diritto, egli è verissimo nella giurisprudenza commerciale, poichè il commercio non è particolare ad un paese, ma si estende all' universo intero, e nel conflitto dei rapporti nati fra persone appartenenti a popoli diversi; retti da leggi differenti; egli è mestieri che si formino delle proposizioni di diritto, universalmente riconosciute, ed indipendenti dalle leggi speciali, che governano le singole nazioni.

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

Consultando la storia noi scorgiamo difatto che la maggior parte del diritto commerciale si è formata mediante consuetudini, ed il maggior numero delle antiche leggi commerciali che noi conosciamo, altro non sono che consuetudini redatte in iscritto. Risalendo anche alle prime origini della giurisprudenza commerciale del Medio Evo, noi vediamo che mentre il secolo gemeva sotto il giogo feudale, i commercianti avevano speciali norme nei loro affari, dettate dalla equità, dai bisogni e dagli usi del commercio. Anche oggi il diritto commerciale del popolo più commerciante del mondo, voglio dire, l' Inglese, altro non è nella maggior parte, che una raccolta di consuetudini e di usi antichi.

Non intendo per altro dire, così ragionando, che la giurisprudenza commerciale non sia intimamente collegata colla civile, e che ambedue insieme non facciano parte della scienza stessa.

Il diritto civile è il solo nello Stato che dirige le giuridiche capacità personali; argomento massimo che poscia si diffonde su tutto il resto dei varii rami di legislazione. Egli solo, il diritto civile, elabora il grande sistema della proprietà, stabilisce gli estremi del suo legittimo acquisto, e ne assiste i trapassi. Egli solo, il diritto civile, sanziona la grande teoria della



contrattazione. Egli solo, il diritto civile, propone il sistema probante della logica giudiziaria. Ciò posto, se i ricordati temi sono cotanto ricorrenti, anche nelle economie commerciali, sarebbe assurdità niegare la intimità delle due legislazioni.

Se poi ci rivolgiamo all' insegnamento, la ragione della loro intimità appare più forte, sicchè io non cesserò mai d' insistere perchè ella sia riconosciuta, onde convenientemente vadano coordinati lo studio dell' una e quello dell' altra, correggendo possibilmente le opinioni estreme di alcuni scrittori, che propongono lo studio della giurisprudenza commerciale, crudo, isolato, affettando in esso una tecnicità che non esiste, e le opinioni di tali altri, che per volere troppo fondere in una, la ragione civile e la commerciale, sforzano la prima a stiracchiate analogie, che coi bisogni e cogli usi del commercio assolutamente ripugnano.

Ammessi per principio i rapporti di colleganza fra le due legislazioni, non bisogna dedurne per corollario, come taluni pretendono, che il diritto commerciale non sia che una mera eccezione del diritto civile, ma bisogna invece concludere che il diritto commerciale consta di due parti; della legge scritta, e della consue-

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

tudine, e che è una scienza indipendente, e *sui generis*, che trae molto aiuto dal diritto civile, senza esserne una mera derivazione.

E di fatto se le consuetudini commerciali sono di tanto rilievo, se hanno sempre formato e formano tuttavia una parte importante della legislazione commerciale, se sono destinate a colmare le lacune della legge scritta, la nuova vita che si spande nel commercio e nella industria, di quanto non ne accrescerà l' estensione ed il peso?

Nuovi e complicati rapporti si sono formati, e si formeranno.

L' attività impressa al commercio, e coi piroscafi, e colle strade ferrate; le comunicazioni rese quasi istantanee col mezzo dei telegrafi magnetici; la rimozione degli ostacoli doganali, che faranno affluire in gran copia navi e commercianti da tutte le parti del mondo; i rapporti internazionali resi frequentissimi ed estesi, faranno sorgere difficoltà nella giurisprudenza commerciale non ancora conosciute, ed alla cui risoluzione, non basteranno forse nè la legge scritta, nè le consuetudini esistenti. Nuovi contratti sconosciuti per lo addietro, frequenti attualmente presso altre nazioni, come a cagion d' esempio le assicurazioni terrestri, contro gl' incendi e la



grandine, contro i rischi dei trasporti terrestri, sulla vita dell' uomo, ecc. ecc., esigono nuove norme, e reclameranno quando che sia l' attenzione del Legislatore.

La celerità ognor crescente negli affari commerciali richiederà forse mezzi più spediti della Cambiale, o almeno che ne sia reso più facile il trapasso, più sicura la riscossione; e non mancano a quest'ora illustri scrittori che abbiano proposte rilevanti modificazioni alla legislazione cambiaria, ed uno fra gli altri, ripudiando le teorie insegnate da secoli, pretende non doversi ravvisare nella Cambiale che una Carta monetata privata.

Forse quelle catastrofi inevitabili del commercio, che lo desolano più, quanto è più rapido l' avvicendarsi degli affari, esigeranno forme più brevi e meno dispendiose, e già la Francia ha considerevolmente migliorata la legge sui fallimenti, di molte perplessità spogliandola, di molte rigidezze intempestive correggendola, di molta maggiore celerità ed economia imprimendola.

L' estensione ognora crescente dello spirito di associazione, pericoloso tanto, dove si abbandoni infrenato al predominio delle passioni, quanto benefico e vantaggioso, dove sia infiammato dall' amore dell' onesto e dell' utile, con-

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

durrà alla necessità di formare un nuovo sistema di leggi direttrici.

Noi assistiamo, lo ripeto, ad un immenso movimento commerciale e industriale, vediamo quotidianamente il commercio e l'industria atteggiarsi a nuove forme, slanciarsi verso un avvenire sconosciuto. Quali dunque saranno i bisogni del commercio impresso di così fatta vivacità? Quali saranno le norme più acconcie a reggerlo e a migliorarne gli effetti? È cosa ardua il definirlo, e tentando di riunire e di esprimere le norme che devono regolare questo straordinario sviluppo commerciale, ed industriale, con formole astratte, si correrebbe rischio o di soffocarlo, o di lasciare la legge impotente contro un torrente che da ogni parte straripa.

Ma se il tempo di leggi scritte sopra tutte le nuove economie commerciali non è ancora venuto, è saviezza però il predisporle, onde le nuove industrie e i nuovi commerci non debbano, quando che sia, rimanere abbandonati all'anarchia, e niun miglior mezzo è più conducente a questo fine dell'insegnamento, il quale nella sua duplice missione di analizzare, come io diceva testè, dottrinalmente il già fatto, e di rilevare rispettosamente il da farsi, adopera con savio discernimento le massime già stabilite per regolare



i nuovi rapporti, ne fissa delle nuove in accordo ai nuovi bisogni commerciali, e predispone per tal modo la grand'opera del Legislatore.

Ma l'insegnamento del diritto commerciale è poi esso stesso giunto ad un grado di perfezionamento proporzionato ai progressi della civiltà attuale, sì che ne conseguitino impreteribilmente i due suoi grandi oggetti, d'illuminare la pratica applicazione del diritto costituito, e di preparare materia al diritto costituendo?

Se ci facciamo ad esaminare le opere di diritto commerciale che attualmente si pubblicano, tanto relativamente all'uno quanto all'altro dei due oggetti dell'insegnamento, di leggeri ci persuaderemo del molto che ancora ci resta a desiderare.

La scienza del diritto commerciale costituendo, non è per così dire ancor nata. Per darle vita bisogna che distinti ingegni, dopo essere saliti alle generalità della scienza sociale, scendano da quest'altezza, all'esame delle legislazioni commerciali positive colle quali si reggono le nazioni civili; e le une colle altre paragonando, propongano il più acconcio modello legislativo.

E per verità se le nazioni in luogo di sospettarsi a vicenda, a vicenda agognano ad istruirsi;

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

se i trovati e le instituzioni delle une, non sono più titoli di gelosia, ma d' insegnamento reciproco; se le antiche barriere di divisione sono cadute, ed è sopravvenuta una specie di addentellato negl' interessi rispettivi, quali vantaggi non dee aspettare la scienza del diritto dallo studio delle legislazioni comparate? L' importanza e l' utilità di questo studio, ci è quotidianamente predicata dai più insigni maestri, e l' illustre e infaticabile Mittermayer coll' insigne sua opera *sui progressi e sullo studio attuale della Legislazione e della Scienza del Diritto in materia di Cambiali*, ha aggiunto alla teoria un nobile esempio.

La comparazione nell' epoca specialmente in cui viviamo è utile per la scienza, importante e necessaria per la pratica. Per la scienza, che per tal modo si allarga, si raffina, si illumina, e ponendo le une colle altre a petto le instituzioni dei diversi popoli, e modifica, e corregge, e riforma, e aggiugne tanto più facilmente, quanto più grandi sono gli esempi che le stanno dinanzi. Per la pratica, perchè nella comunione degl' interessi che in oggi stringono le nazioni; nell' avvicendarsi dei diritti e delle obbligazioni personali private, di sudditi fra di loro pertinenti a diversi Governi; nelle stesse eventuali collisioni; nelle comunicazioni, e interpellazioni



frequentissime delle magistrature giudiziarie dei varii Stati, ben povera e manchevole riuscirebbe la sola cognizione delle patrie leggi, ove non venisse confortata da quella delle estere. E queste osservazioni aumentano d' interesse, ove alla legislazione commerciale vogliate applicarle. I Commercianti sono cosmopoliti di persona, di atti, di transazioni, d' interessi; le cambiali si slanciano dall' uno all' altro emisfero, rappresentando una ricchezza simbolica, sostituita alla realtà pecuniaria; le peregrinazioni marittime ardue, longinque, portano i nostri vascelli, e i nostri equipaggi a porti lontani, mentre a vicenda estranee bandiere d' ogni nome, d' ogni colore, visitano i nostri lidi; i consolati ovunque si stabiliscono a protezione commerciale, manutentori di rapporti, e difensori di nazionalità.

Ora che fare colle povere e ristrette cognizioni dell' unica Legislazione patria, in mezzo a questa ingente complicazione di persone, di azioni, d' interessi, e di luoghi?

La scienza adunque del diritto commerciale costituendo, aspetta di essere portata dall' insegnamento al grado di perfezione, proporzionato ai progressi della moderna civiltà, mediante lo studio delle legislazioni comparate.

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

Molto ancora a desiderare ci resta intorno ai progressi siano *teorici*, siano *pratici morali* del diritto commerciale costituito.

E di fatto quanto ai primi egli è noto, che nello studio del diritto positivo, due metodi si possono impiegare, l'empirico e il razionale.

Il primo accetta i dati positivi come sono nella legge, e si limita a illustrare le loro pratiche conseguenze; il secondo risale alle cause dalle quali la legge stessa ebbe vita. Ora quantunque questo sotto tutti i rispetti teorici si ravvisi assolutamente preferibile e migliore, pure la maggior parte degli Scrittori di cose commerciali, si attennero al metodo empirico, e ne ridussero perciò lo studio ad una grettezza disamena troppo, ed oscura.

A riconoscere in questo un errore, basta considerare, che le regole contenute nel Codice di Commercio, si riferiscono a certe instituzioni, le quali ebbero origine in diverse epoche di civiltà, e prima di ricevere quella direzione, che è scritta nel medesimo, subirono non poche trasformazioni. Ora se non tenete dietro al progresso storico e filosofico della Legge, l'insegnamento di essa riuscirà gretto, e il più delle volte oscuro e senza utilità. Non è possibile conoscere intimamente una istituzione, senza



riferirsi all'epoca in cui nacque, determinandone il germe, avvertendone le vicissitudini, tenendo conto degli acquisti che di mano in mano faceva, e de' suoi intrecciamenti con altre instituzioni. Lo che mostra la necessità di storiche indagini; nè la storia che si richiede, dee essere inventario di nomi e di date, ma illustrazione dello spirito intimo della legge. Finchè adunque nello spiegare il Codice di Commercio, non si applichi la storia a esporre l'origine, gli acquisti, gl' intrecciamenti delle instituzioni alle quali si riferiscono le regole in quello contenute, non potremo dire d' avere un insegnamento di Diritto Commerciale costituito filosofico.

Ma non si creda d' insegnare il diritto costituito col metodo filosofico, che è quanto dire utilmente, se chi lo insegna non possiede altresì la scienza del diritto costituendo. Colui che insegna un diritto costituito, può astenersi dal proferire il proprio giudizio, intorno alla legge positiva che è materia dell' insegnamento; può astenersi dal dire se abbia o no fecondità di avvenire; se debba o no essere riformata; ma gli sarebbe impossibile conoscere le ragioni della legge, e la importanza di lei nel suo progresso civile, senza averne o esplicitamente o implicitamente svolto lo spirito; poichè quando si con-

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

siderano le instituzioni che regolano la vita civile dell' uomo, il passato e l' avvenire si confondono insieme, e il concetto dell' uno, è correlativo a quello dell' altro. Laonde se è difetto ancora nell' insegnamento del diritto commerciale, vuolsi in gran parte attribuire a cattivo metodo, e alla mancanza di coordinazione retta delle due parti di esso, voglio dire del diritto costituito e del costituendo.

Le dottrine del Diritto Commerciale possono e debbono esser tolte alla grettezza che ne rende così sovente aspro l' insegnamento, perchè possono e debbono essere vivificate di quel medesimo spirito filosofico, che informa tutti gli altri rami della giurisprudenza.

Ma è ancora dal lato pratico morale, che io vi diceva, restare molto a desiderare intorno ai progressi del nostro studio, ed una sola osservazione basta a convincervene.

Non è mai stato pensato fin qui che dell' insegnamento del diritto commerciale costituito si potesse creare un efficacissimo mezzo per conseguire il fine della moralità individuale dei Commercianti, oggi, confessiamolo, guasta troppo e corrotta. Ed è questo suo preclarissimo scopo altresì che toglie ogni dubbio sulla necessità della sua instituzione.



Lo studio del diritto commerciale costituito versa sulle leggi regolatrici del commercio, ma egli è per esso che il commerciante può addestrarsi all' onorevole officio di Magistrato a cui lo innalzano le nostre istituzioni, e soddisfarne con coscienza agli obblighi. Egli è mostrandogli ciò che le leggi prescrivono e ciò che elle proibiscono che l' insegnamento può dirgli: — Non fare speculazioni avventate di troppo e siano le tue intraprese saviamente proporzionate alle tue forze e al tuo credito. La rovina a cui ti trascinasse un ingordo aggiotaggio non è considerata dalla legge come una sventura soltanto, ma essa la condanna e castiga come una colpa. Fa che le tue operazioni sian limpide ed ordinate, poichè il disordine è sospetto. I tuoi libri con esattezza tenuti attestino ai Magistrati la giustizia delle tue domande, e se ti coglie sventura, giustifichino la integrità della tua condotta, ti conciglino l' interessamento dei buoni e impongano ai maligni il rispetto dovuto all' uomo onesto infelice. Non vi è professione al mondo che dispensi dalla probità, ma non basta che quella del commerciante sia intatta, occorre ancora ch' ella sia scevra da ogni più leggero sospetto. Qualche volta un commerciante onesto dee farsi una proibizione di ciò che la legge

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

stessa permette; così gli abitanti di Rodi, allorchè Cesare dispensò i debitori dal pagare una porzione dei loro debiti, non vollero prevalersi di questa concessione, tanto ebber caro il credito. Fuggi particolarmente da ogni commercio illecito e proibito, non solo per timor della pena, ma perchè nell' intimo della tua coscienza l' interesse della tua patria dee stare dinanzi a tutto e perchè il commerciante che viola le leggi fatte per proteggere l' industria del suo paese, non è meno traditore di quel soldato che diserta di fronte al nemico —.

Ecco dunque il nobilissimo scopo, ecco il vasto campo scientifico, in cui possono mettersi alla prova i vostri ingegni, o giovani, a me cari quasi fratelli. Oggi che da ogni lato si tende a intellettuale unità, che si aprono comunicazioni fra tutte le provincie dello scibile, cresce più che mai il debito di trattare ogni parte della scienza sociale, con quella vasta comprensione di fini, che viene dall' averne afferrato l' intero sistema.

A me basti nel difficil cammino, d' avervi tracciata una linea; e se non è dato alle povere mie forze, il porre ad atto quanto vi ho mostrato abbisognare al retto insegnamento di questa scienza, mi basti avere indicato alle



vostre abili menti quanto sia da farsi per apprenderla.

Se un giorno colà, dove certo si vuole ciò che ad un retto ordinamento di studi è necessario, arriverà persuasione dell' importanza e della dignità di questa parte del Diritto, non avrete più a lungo a desiderarne un pubblico insegnamento, il quale emendi la insufficienza del mio.

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

54915

IMPRIMATUR
Fr. Petrus Caj. Feletti O. P. Inq. Gen. S. O.

IMPRIMATUR
Camillus Elmius Cens. Eccl.

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

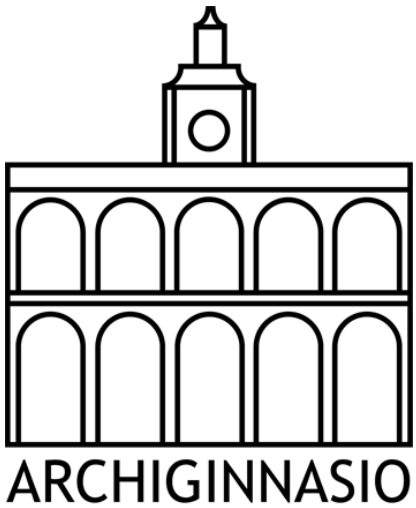


**SCAFFALI ONLINE**
**http://badigit.comune.bologna.it/books**

Della necessita dell'insegnamento del diritto commerciale : lezione di prolusione letta ai suio uditori dall'avv. Tito Masi il 7 novembre 1853. - Bologna : Tip. Sassi, [1853?]. - 23 p. ; 21 cm.

Collocazione A.V. F. I. 52, 06

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1230356T

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo

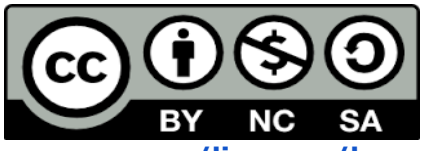


**4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)**

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio